



COMUNE di CASALVOLONE

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA

N. 8 DEL 12.11.2018

OGGETTO:

ORDINANZA DI RIPRISTINO TETTO E MESSA IN SICUREZZA STABILE IN VIA SAVIGNOTTO 36 – FOGLIO 14 MAPPALE 436.

IL SINDACO

Premesso che l'art.54, comma 4 del D.lgs. N. 267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Verificato, a seguito di segnalazione pervenuta all'Ufficio Tecnico comunale in data 08.11.2018 Prot. 0003291, da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Novara che in Via Savignotto al civico 36, si sono verificati dei distacchi di alcune lastre del tetto contenenti fibre di amianto rimosse dal vento, il sinistro oltre a provocare l'allagamento del sottotetto con conseguente infiltrazione d'acqua nell'abitazione attigua di proprietà del Sig. MEI Alex al civico 38 della stessa via, costituisce un pericolo per l'incolumità pubblica. L'evento pone in essere urgenti opere di ripristino e messa in sicurezza, in considerazione delle avverse condizioni meteo e della presenza di materiale nocivo (AMIANTO).

Visto che, durante l'intervento dei Vigili del Fuoco, è stato inoltre verificato che l'immobile è da tempo in disuso ed inoltre da ulteriore verifica risulta depositato nel terreno di pertinenza dell'immobile, materiale vario che deve essere idoneamente smaltito o conferito all'isola ecologica del Comune.

Vista la situazione di mancata manutenzione dell'immobile, confinante con la pubblica via Savignotto, che può essere causa di pericolo per la pubblica e privata incolumità e richiamata la necessità di interventi di manutenzione, anche per la prevenzione di profili di responsabilità ascrivibili alla proprietà dell'immobile in argomento.

Richiamato il Regolamento di Pulizia Urbana e il Decoro Ambientale del Comune di Casalvolone approvato con D.C.C. n. 11 del 23/06/2015.

Visto l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15;

ORDINA

al proprietario dell'immobile in argomento censito al Foglio 14 mappale 436 NCEU del Comune di Casalvolone (No) individuato nella:

Spett.le Immobiliare Sheraton srl con sede in Garbagnate Milanese via A. Volta 86, Codice Fiscale / Partita IVA 03819170964.

1. di provvedere ad eseguire immediatamente e comunque entro gg. 30 dalla notifica del presente provvedimento, quanto segue: lavori di messa in sicurezza dell'edificio identificato al Foglio 14 particella 436 categoria A/04 mediante manutenzione e intervento di riparazione e/o sostituzione al tetto in lastre contenenti fibre di amianto, oltre allo smaltimento del materiale vario presente nel terreno di pertinenza dell'immobile. Tutti i lavori di messa in sicurezza dell'edificio dovranno essere eseguiti sotto la direzione e la responsabilità di un tecnico abilitato;
2. Il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza; quant'altro il caso richieda per tutelare la pubblica e privata incolumità.
3. La presente ordinanza non esime codesta ditta dalla regolarizzazione della pratica di occupazione di suolo pubblico e di altri eventuali permessi per quanto non contemplato.

PREAVVERTE

che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita: *il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929;*

che, in caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio a cura di questa Amministrazione, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, e il Dirigente del Settore Opere Pubbliche provvederà al recupero coattivo delle spese interamente sostenute in danno dei proprietari inadempienti;

che il Corpo di Polizia Locale provvederà invece, in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Novara di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;

che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata:

alla Sig.ra VILLA Rosalba, residente a Garbagnate Milanese in via A. Volta,86 in qualità di legale rappresentante della Soc.Immobiliare Sheraton srl con sede in Garbagnate Milanese via A. Volta n° 86 Codice Fiscale / Partita IVA 03819170964.

che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Novara e alla Polizia Municipale del Comune di Casalvolone e al Comando dei Vigili del Fuoco di Novara, per gli adempimenti di competenza.

COMUNICA

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta al Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Casalvolone, al quale le SS.LL. potranno rivolgersi recandosi presso l'Ufficio situato presso il Comune di Casalvolone via Roma 81, tramite recapito telefonico al numero: 0161 315157, a mezzo fax al numero 0161 315197, oppure tramite mail: municipio@comune.casalvolone.no.it

Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, avvertendo che il responsabile del procedimento è l' Arch. Valerio ALLEGRA, al quale i destinatari potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
PIANTANIDA EZIO

